

Cassazione Civile, sez. II, 12 luglio 2011, n. 15304

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO ODDO	- Presidente -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO	- Consigliere -
Dott. LUIGI PICCIALLI	- Rel. Consigliere -
Dott. FELICE MANNA	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30863-2005 proposto da:

(...), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell'avvocato SALEMI FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato BOTTA GIUSEPPE;

- ricorrente -

contro

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- contro ricorrente -

avverso la sentenza n. 10820/2005 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 21/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NICOLA LETTIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, o rigetto.

FATTO E DIRITTO

(...) all'epoca dei fatti direttore di filiale della B. di R. s.p.a., nei cui confronti il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze aveva emesso l'ordinanza - ingiunzione del 24.9.2001, irrogante la sanzione di L. 6.000.000 per la violazione di cui all'art. 5 co. 2 L. 5.7.91 n. 197, in materia di " antiriciclaggio" per aver omesso di segnalare operazioni finanziarie comportanti spostamenti di danaro per circa £ 300.000.000 (accensione ad un soggetto di tre titoli al portatore e successiva estinzione da parte di diverso soggetto), ricorre per cassazione con cinque motivi contro la sentenza del Tribunale di Palermo in data 2.7.2005, con la quale è stata respinta la sua opposizione ex art. 22 L. 689/81.

Resiste il ministero intimato con controricorso .

All'esito della pubblica udienza ritiene la Corte che nessuno dei motivi esposti sia meritevole di accoglimento, per le rispettive ragioni che di seguito vengono sommariamente esposte, avendo il collegio ritenuto di adottare la motivazione semplificata, in conformità al decreto del P.P. in data 22.3.2011.

1) Sul primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 L. 689/81 e vizi di motivazione, in relazione all'assunta tardività della contestazione, il giudice di merito si è correttamente attenuto, in fattispecie nella quale l'accertamento dell'illecito era avvenuto ad opera della G.di Fin. e la contestazione da parte dell'organo ministeriale, al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando l'organo addetto all'accertamento e quello deputato alla contestazione siano diversi, il termine decorre dopo un ragionevole lasso di tempo tale da consentire le opportune valutazioni del caso (al riguardo oltre a Cass. nn. 11464/03, 9456/04, 8692/04, citate nella sentenza impugnata, v., tra le altre le successive, nn. 25916/06, 4873/07, 9311/07); nella specie insindacabile, come anche previsto nella citata giurisprudenza, risulta la valutazione di adeguatezza del termine compiuta dal giudice a quo, che ha tenuto conto che il verbale della G.di F., già notificato il 19.1.00 alla sola B. ed inviato il 31.1 al ministero, ha dato luogo alla successiva contestazione personale al (...) in data 27.4.00, entro il termine di gg. 90 dalla ricezione degli atti.

2) Le censure di falsa applicazione dell'art. 1 co. 2 cit Dlgs., infrazione di carattere formale non esigente il concorso di altri elementi, in particolare del sospetto di illecito riciclaggio.

3) Altrettanto infondata è la censura di erronea applicazione delle norme di riferimento e connessi vizi di motivazione, in relazione ai dedotti particolari rapporti (contestazione del conto corrente e cointeressenza economica) tra le parti ed alle finalità dell'operazione, tenuto conto di quanto detto in precedenza, circa la natura formale della violazione e considerata l'obiettiva sussistenza di un trasferimento, da un soggetto

all'altro, dell'importo dei titoli, a suo tempo emessi su richiesta di tale (...) e successivamente convertiti in assegni circolari a favore di tale (...).

4) Circa la posizione personale del (...) direttore della locale filiale di banca, e la sussistenza quanto meno di profili di colpa da parte dello stesso ex art. 6 L. cit, al pagamento della sanzione in solido con il trasgressore, in un contesto nel quale l'apposizione della firma sugli assegni circolari emessi nell'ambito dell'irregolare operazione di trasferimento - che esplicitamente si ammette nel mezzo d'impugnazione - ne aveva comportato il coinvolgimento a pieno titolo nella condotta omissiva sanzionata, con conseguente configurabilità, quanto meno, della colpa, non solo in vigilando sull'operato dei dipendenti, ma anche diretta.

5) Palesemente infondata è infine la censura correlata alla mancata applicazione delle sopravvenute disposizioni di modifica delle norme di cui in precedenza, tenuto conto del principio generale, derivante da quello di legalità dettato dall'art. 2, co. II e IV, C.P.; sicchè va disattesa, per manifesta infondatezza e genericità, anche la subordinata questione di legittimità costituzionale relativa al suddetto articolo di legge.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Si ravvisano, infine, giusti motivi per la totale compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto della genericità del contenuto del controricorso dell'avvocatura erariale, di nessun apporto utile ai fini della decisione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011.